



COMUNE DI CASTRI DI LECCE

C.A.P. 73020 – PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

ORDINANZE UFF. TECNICO

N. 5 del 19-11-2020

Oggetto: MANUTENZIONE E TAGLIO DI VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLA STRADA VICINALE VIA VECCHIA VANZE

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO

che lungo la strada vicinale VIA VECCHIA VANZE il cui tracciato interessa il territorio comunale, a causa dell'incuria dei proprietari dei terreni confinanti è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso della stessa, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

- tale strada vicinale è l'accesso preferenziale all'impianto Eolico percorsa altresì da automezzi dediti alla manutenzione dello stesso per garantire i livelli di produttività e di sicurezza dello stesso

CONSIDERATO che spesso le piantagioni sono presenti sulle proprietà confinanti con la pubblica via ad una distanza inferiore da quella prevista dal Codice della Strada,

CONSIDERATO che la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria;
- rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini e terreni agricoli;
- piante poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

oltre a restringere e danneggiare la sede stradale interessata dall'apparato radicale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e la larghezza utile delle strade, inoltre vengono a crearsi delle anomalie nella planarità del piano viabile;

RITENUTO che presso curve e incroci stradali, le siepi, i cespugli e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

CONSTATATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte;

CONSTATATA l'enorme difficoltà ad eseguire le lavorazioni di pulizia e manutenzione delle opere e pertinenze stradali, spesso avvolte o occupate dalla folta vegetazione presente sulle proprietà private;

VISTO il testo unico sull'ordinamento degli enti locali 18/08/2000, n° 267 ed in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTO l'art. 26, commi 6 e 7 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495;

RITENUTO di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico;

RILEVATA la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, sulla strada vicinale in oggetto ubicata nel territorio comunale aperta al pubblico transito;

ORDINA

1. Ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con la strada vicinale VIA VECCHIA VANZE di provvedere, **entro 20 giorni dalla data della presente**, alla potatura di siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare la pubblica strada, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria secondo le disposizioni ed obblighi sanciti dal Codice della strada.
2. In particolare, i proprietari dovranno provvedere a:
 - Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasi o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
 - Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, che restringono o danneggiano la strada o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della stessa.
 - Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
 - Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità della strada confinante con i propri fondi.
 - Mantenere e mantenere, in corrispondenza delle curve e degli incroci presenti lungo le strade, le siepi, le ramaglie e le piantagioni ad un'altezza non superiore ad un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità e ciò a partire da 20 metri dall'inizio delle curve e degli incroci.
 - Rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo il confine stradale e/o in posizione non conforme con le disposizioni del Codice della Strada principalmente se l'apparato radicale sviluppatosi al di sotto del piano stradale ne comporta la deformazione.
 - Eseguire con la massima tempestività i lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.
3. E' fatto inoltre obbligo di:
 - provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verificano le problematiche definite in premessa;
 - adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
 - provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione della strada;
 - eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dal Codice della Strada.

Decreto ORDINANZE UFF. TECNICO n.5 del 19-11-2020 COMUNE DI CASTRI DI LECCE

AVVERTE

1. che i proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con la strada vicinale VIA VECCHIA VANZI, devono eseguire gli interventi necessari ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato, nonché stabilito dalle normative vigenti in materia, in modo da garantire la massima sicurezza e la pubblica incolumità;

RENDE NOTO

1. che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata:
 - a) alla sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981;
 - b) alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680 secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del Codice della strada.

Gli agenti della forza pubblica provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza.

Si ricorda che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista, con conseguente chiamata in causa, nell'eventualità di sinistri. In particolare si rammenta il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, entro il termine sopra indicato, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data dello stesso ai sensi del comma 3 dell'art. 37 D.lgs del 30/04/1992 n° 285 e s.m.i. (N.C.d.S.) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di attuazione).

**Il Responsabile del Settore
Renato INNOCENTE**

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.